

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Claudio Capra - Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Circolare n. 03/2025 – Legge di Bilancio 2025 / IRES premiale al 20% per il 2025**

Tra le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni per i soggetti Ires, contenute nella legge di bilancio 2025, L. 30.12.2024 n. 207, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla *G.U.* 31.12.2024 n. 305, ed in vigore dall'1.1.2025, risulta di particolare interesse la norma di cui all'art. 1, co. 436 – 444, che prevede, per il solo 2025 e a determinate condizioni, la riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota Ires, c.d. “**IRES premiale**”.

E' infatti previsto che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (esercizio 2025 per i soggetti “solari”), il reddito delle società di capitali (s.p.a. e s.r.l.) può essere assoggettato all'aliquota Ires ridotta del 20% (in luogo dell'ordinaria pari al 24%), in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- almeno l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 venga accantonato ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati (quindi almeno il 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024) sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0) nonché nell'art. 38 del DL 19/2024 (beni 5.0).

Ad esempio, se l'utile d'esercizio 2024 fosse pari a 100.000 di euro, occorrerebbe destinare a riserva almeno 80.000 euro e investire nei suddetti beni almeno 24.000 euro; l'agevolazione non spetterebbe, quindi, alle società costituite nel 2025, alle imprese che hanno chiuso il 2024 in perdita o nel caso in cui l'utile 2024 non venisse accantonato per la quota richiesta, ma fosse distribuito.

Al fine della fruizione dell'aliquota Ires agevolata del 20%, è altresì richiesto che:

- l'ammontare come sopra individuato destinato agli investimenti (30% dell'80% dell'utile 2024) sia “comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023”;
- gli investimenti devono, in ogni caso, essere almeno pari a 20.000 euro.

Tornando all'esempio di cui sopra e supponendo un utile 2023 pari a 120.000, l'ammontare da investire dovrebbe essere almeno di 28.800 l'agevolazione non spetterebbe, quindi, alle società costituite nel 2024 e alle imprese che hanno chiuso il 2023 in perdita (infatti, mancherebbe il secondo parametro di riferimento per la quantificazione degli investimenti), mentre la norma nulla prevede nel caso in cui l'utile 2023 non sia stato accantonato, ma distribuito, anche integralmente.

Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi del modello REDDITI 2026), ossia 30 settembre 2026.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

La fruizione della riduzione di aliquota Ires è altresì soggetta ad ulteriori condizioni che riguardano il livello occupazionale e, segnatamente:

- a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti "solari"):
  - 1) il numero di unità lavorative per anno (c.d. "**ULA**") non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
  - 2) siano effettuate **nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato** che costituiscano incremento occupazionale (come definito dall'art. 4 del DLgs. n. 216/2023, relativamente alla super deduzione per nuove assunzioni) in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) nel corso dell'esercizio 2024 o nel 2025 l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della **cassa integrazione guadagni**, con l'eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 (imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas).

Per le imprese beneficiarie è prevista la **decadenza** dall'agevolazione, con relativo recupero della stessa, nei casi in cui alternativamente o congiuntamente:

- la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi entro il 31 dicembre 2026);
- i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).

Sono, in ogni caso, **soggetti esclusi** dall'applicazione dell'Ires premiale le società in liquidazione ordinaria, quelle assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel corso del 2025 e quelle che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

In caso di S.r.l. che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

Non sono previste particolari disposizioni in relazione alla cumulabilità con altre agevolazioni, ma è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'adozione delle disposizioni attuative, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

Al fine del calcolo dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni relative all'Ires premiale.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

13 gennaio 2025

Studio Giuliano